

## **STATUTO**

**CENTRO DI LAVORO  
SOLIDALE SOCIETA'  
COOPERATIVA SOCIALE -  
ONLUS**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: BASSANO DEL GRAPPA VI  
PIAZZALE FIRENZE 2  
Numero REA: VI - 213473  
Codice fiscale: 02190810248  
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 06-05-2005 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

INVESTI LA BOLLO ASSUNTA IN MODULO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI VIRTU' AUTORIZZATA  
INOCAL 11/05/2022 DEL 19/03/2022 DEL MINISTERO DELLE FINANZE - DIR. DELL'ENTRATE - UFFICIO DELLE ENTRATE DI VIRTU'

Allegato "B" all'atto rep. n. 27.112 racc. n. 6135  
Allegato "A" all'atto n. \_\_\_\_\_ di Rep. e n. \_\_\_\_\_ di Raccolta, Proc. Massimo  
Stefani - Notario - Bassano del Grappa.

## STATUTO

### TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

#### Art. 1

È costituita, ai sensi della legge 381/1991, la cooperativa sociale avente la

denominazione

**"CENTRO DI LAVORO SOLIDALE Società Cooperativa Sociale -**

**onlus"**

#### Art. 2

La cooperativa ha sede nel Comune di Bassano del Grappa (Prov.VI),  
all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita a norma di legge.

Con delibera dell'Organo amministrativo possono essere istituite sedi secondarie,  
filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, nonché aderire o partecipare ad  
organismi associativi ed economici che propongono iniziative mutualistiche e  
cooperativistiche o comunque affini con gli scopi della cooperativa.

La durata della cooperativa è fissata al 31.12.2050, ma potrà essere prorogata o  
anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

### TITOLO II

**SCOPO MUTUALISTICO ED OGGETTO**

#### Art. 3

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/1991, è retta e disciplinata  
secondo i principi di mutualità allargata senza fini di speculazione privata,  
perseguendo fini solidaristici in totale assenza di lucro.

Ispirandosi al principio della mutualità allargata, della solidarietà, della  
democraticità, dell'impegno, dell'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli,  
dello spirito comunitario, del legame con il territorio, dell'equilibrato rapporto con  
lo Stato e le istituzioni pubbliche, che sono i principi base del movimento  
cooperativo mondiale, la Cooperativa intende perseguire l'interesse generale della

"Società Cooperativa Sociale Centro di Lavoro Solidale"

Esente alle imposte di Bollo ai sensi del D.L.R. n. 64/2/1972 - Centro di lavoro solidale soc. coop. sociale

2

a) servizi d'iscrizione scolastico, gestione CEOD, servizi riabilitativi, di potrebbero essere;

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di intervento sociale presenti nel territorio in cui opera. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le risorse pubbliche appalti.

Considerata l'attività mutualistica così come definita dall'articolo precedente, la Cooperativa ha per oggetto attività di tipo A ex Legge 381/91 e dell'art. 2 della L.R. 05.07.1994, n. 24. Essa svolgerà la promozione, la realizzazione, lo sviluppo, il coordinamento e la gestione, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, di attività economiche diverse, anche contemporanee - compreso il commercio al minuto e all'ingrosso di qualsiasi bene - che favorisca il perseguimento degli scopi sociali, compresa la partecipazione a

#### Art. 4

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

organizzazioni similari.

Essa, inoltre, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità in cui opera e del movimento cooperativo, integrando la propria attività con quella d'altri enti ed organismi cooperativi, promuovendo o aderendo a consorzi ed rapporti mutualistici e di lavoro, stabiliti da appositi regolamenti interni.

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni, attuando occasioni di beneficio e d'utilizzo di servizi a carattere permanente o temporaneo, organizzando e sviluppando, un'impresa che persegua - mediante ampia partecipazione - scopi sociali, economici ed educativi, integrando ed ampliando le specificità dei singoli componenti. Per il raggiungimento dello scopo mutualistico, i soci possono instaurare con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, altri rapporti mutualistici e di lavoro, stabiliti da appositi regolamenti interni.

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni, attuando occasioni di beneficio e d'utilizzo di servizi a carattere permanente o temporaneo, organizzando e sviluppando, un'impresa che persegua - mediante ampia partecipazione - scopi sociali, economici ed educativi, integrando ed ampliando le specificità dei singoli componenti. Per il raggiungimento dello scopo mutualistico, i soci possono instaurare con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, altri rapporti mutualistici e di lavoro, stabiliti da appositi regolamenti interni.

4 di 42

e dei convegni aziendali d'aggiornamento anche per conto terzi;

r) produzione, duplicazione, distribuzione e commercializzazione di supporti magnetici, anche per filmati-audiovisivi;

s) studio, progettazione, promozione e realizzazione di strumenti audio-video, anche informatici, contributi multimediali per congressi, conferenze, convegni, manifestazioni pubbliche/private, videoconferenze, siti Internet e simili;

t) servizi culturali, corsi e/o lezioni di formazione culturale, sociale e professionale, servizi d'aggiornamento, stages, convegni, dibattiti e scambi d'informazioni e di esperienze, curandone anche la realizzazione, la produzione e l'edizione dei sussidi necessari. Di tali sussidi, oltre ad instaurare tutti i rapporti di collaborazione con enti universitari, associazioni di categoria, scuole italiane e straniere, televisioni pubbliche e private, e con quanti altri, società, enti o persone interessate a collaborare e ad interagire con i programmi della cooperativa, può acquisire e cedere i relativi diritti.

La cooperativa potrà comunque svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria - come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi - necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi, usufruendo di tutte le provvidenze ed i benefici previsti dalle disposizioni legislative e dai contributi CEE.

Per attuare gli scopi sociali, attraverso i vari programmi, la Cooperativa potrà avvalersi, oltre che del lavoro e della collaborazione dei soci, anche di dipendenti, di operatori professionali, di personale tecnico ed in generale di persone o professionisti specializzati nelle varie discipline attinenti con la sfera delle attività lavorative esplicate, nonché possono prestare la loro attività a titolo oneroso o gratuito. Tuttavia, anche le prestazioni volontaristiche devono essere preventivamente disciplinate dal Consiglio d'Amministrazione della cooperativa e rientrare nei programmi approvati. Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa è altresì impegnata ad integrare, aderire e partecipare a enti e organismi economici, consortili e fiduciari, diretti a consolidare e sviluppare il

movimento cooperativo e di mutualità.

La Cooperativa, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione d'attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti da soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.

La Cooperativa può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.92 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

### **TITOLO III**

#### **SOCI COOPERATORI**

Art. 5 (Soci Cooperatori ordinati)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di intervento della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

5.4 Agli aspiranti soci che possiedono un'esperienza in qualità di socio cooperatore in cooperative affini o similari di almeno due anni, può essere riservata priorità. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

5.5 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

5.6 Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o

6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle professionali o di inserimento nell'impresa cooperativa.

in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione  
 6.5 Ai soci speciali può essere erogato il riscontro, previsto dall'articolo 38, anche  
 momento dell'ammissione.

(c) le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al  
 professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

(b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione  
 a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:  
 6.4 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con  
 cooperativa.

economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della  
 concorrente, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed  
 può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di  
 6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione  
 della cooperativa:

scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo  
 integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli  
 ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano compilare o  
 6.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può  
 b) al loro inserimento nell'impresa.

a) alla loro formazione professionale;  
 dell'interesse;

l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione  
 6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge,  
 Art. 6 (Categorie speciali di soci cooperatori)

concorrenza con la Cooperativa.  
 dell'Organo amministrativo, si trovano, per l'attività svolta, in effettiva  
 identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione  
 5.7 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese  
 cooperativa.

soggette alla direzione o al controllo di altre società in contrasto con quelli della

deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:

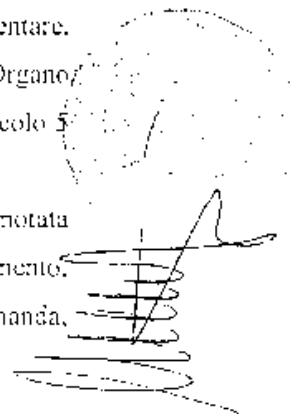
a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.



Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, del codice fiscale;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

7.2 Se trattasi di società, associazione od ente, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati, al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo

all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Conferimenti quote e azioni dei soci cooperatori)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni o quote nominative multiple del valore di ventidue euro.

8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere una azione o quota pari a ventidue euro.

Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

8.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 9 (Vincoli sulle quote-azioni e loro alienazione)

9.1 Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquisto, le indicazioni previste nel precedente art. 7, salvo esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione. La cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscriverla nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10 (Obblighi del socio)

10.1 I termini restano gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto; i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo, - del capitale sottoscritto;

- della quota di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di iscrizione della domanda di ammissione;

Lettera al Rapporto di Bilancio 2021 di Centro di Lavoro Solidale Soc. Coop. Sociale

10

11.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti a proprie spese.

11.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e

#### Art. 11 (Diritti dei soci)

10.4 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

10.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 6, inoltre:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concorrenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

L'esercizio di quest'ultimo diritto è possibile.

11.3 L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

11.4 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

#### Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

12.1 La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### Art. 13 (Recesso del socio)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla

comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che a norma della legge o del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve dare immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

c) che previa intimaione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo;

e) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste



stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

#### Art. 16 (Morte del socio)

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni o quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

16.2 Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

#### Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti ed esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 2 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d) e), f), g), h), i) e l), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote o azioni, del sovrapprezzo, del pagamento della prestazione mutualistica o del rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di

quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

#### TITOLO IV - SOCI VOLONTARI

##### Art. 18 (Requisiti)

18.1 Ai sensi dell'art. 21, n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari, coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

18.2 Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

##### Art. 19 (Domanda di ammissione)

19.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro e del codice fiscale;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a venticinque euro né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

19.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

19.3 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

##### Art. 20 (Obblighi)

20.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 10; l'obbligo di

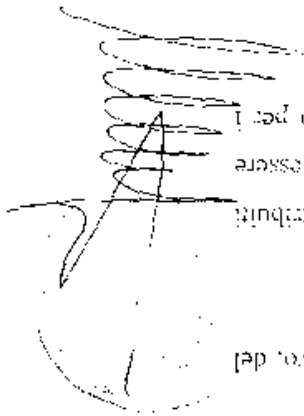
giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.  
possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone  
aggravare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto,  
ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di  
dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la  
22.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione  
Art. 22 (Soci sovventori)  
Capo II - Soci sovventori

trasferimento.  
concomend i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di  
quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni  
si applicano le disposizioni decise a proposito dei soci cooperatori ordinari, in  
21.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori  
cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.  
legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di  
21.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della  
essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 C.C.;  
21.1 Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III del presente Statuto, possono  
Art. 21 (Norme applicabili)

#### Capo I - Disciplina di riferimento

### TITOLO V - SOCI FINANZIATORI

previsti per i soci cooperatori.  
socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini  
20.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il  
del suo rapporto sociale.  
nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con la particolare natura  
di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima  
comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso  
20.2 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone  
regolamento interno.  
Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal  
prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla



Art. 25 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

25.1 I conferimenti dei soci sovventori sono indicati ad una specifica sezione del capitale sociale denominata Fondo per il potenziamento aziendale

25.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore unitario di cinquecento euro.

25.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 24 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

24.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinata in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo giudizio dell'Organo amministrativo.

24.2 Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono promettere di cedere il titolo.

24.3 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicare altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 23 (Delibrazione di emissione)

23.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, tenuto presente che il tasso di remunerazione non può essere maggiore in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

25.2 La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 26 (Recesso dei soci sovventori)

26.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

26.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

### Capo III - Azioni di partecipazione cooperativa

Art. 27 (Azioni di partecipazione cooperativa)

27.1 Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

27.2 L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- b) la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- c) criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

27.3 Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

27.4 Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

27.5 Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una

Art. 36 (Conferimento e azioni dei soci finanziatori)  
36.1 I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al presente Capolo, sono ripartiti ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.  
36.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni rappresentative trasferibili del valore unitario minimo di euro mille.  
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a dieci.

Art. 29 (Strumenti finanziari partecipativi)  
29.1 Possono essere ammessi come soci finanziatori alla Cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 59/92 e di cui ai precedenti Capoli II e III.

#### Capo IV - Strumenti finanziari partecipativi

Art. 28 (Recesso)  
28.1 Ai detenitori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

27.8 I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:  
a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;  
b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

27.7 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

27.6 All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, remunerazione massima maggiore di due punti rispetto a quella dei soci

30.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 31 (Modalità di emissione delle azioni)

31.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di cui al presente Capo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2324 e 2441 del codice civile e in considerazione del limite disposto per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 del codice civile, autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi.

31.2 Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 36.1, lettera c), ad esse spettanti, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

31.3 La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio d'Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 32 (Diritti patrimoniali)

32.1 Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

32.2 La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 Codice Civile.

32.4 La delibera di emissione, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

32.5 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

32.6 In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

#### Art.33 (Recesso dei soci finanziatori)

33.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data d'iscrizione nel libro soci. Fermo restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

33.2 In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

### TITOLO VI

#### OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

##### Art. 34 (Obbligazioni)

34.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

34.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

34.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V

ai sensi del precedente art. 10.1;

c) dall'eventuale sovrappiù delle azioni formato con le somme versate dai soci ed agli eredi di soci deceduti;

con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 37.3 lett. a) e

4) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;

3) dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipazione cooperativa;

potenzialmente aziendali;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato;

36.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

Art. 36 (Elementi costitutivi)

## PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

### TITOLO VII

attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento di titoli.

35.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso;

interessi;

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corrispondenza degli

- le modalità di circolazione;

valore nominale unitario;

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo

straordinaria, sono stabiliti;

dei soci. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea

35.2 L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria

fonte dell'apporto, da parte dei soci o di terzi, anche di opera o servizi.

amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a

dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti

35.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi

Art. 35 (Strumenti finanziari non partecipativi)

codice civile.

di dalla riserva straordinaria;  
e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori) formate ai sensi dell'art. 32.4;  
f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.  
36.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.  
36.3 Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

#### Art. 37 (Bilancio di esercizio)

37.1 L'esercizio sociale va dal **primo gennaio al trentun dicembre** di ogni anno.  
37.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.  
37.3 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:  
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;  
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;  
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;  
d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;  
e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci soccorritori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo V del presente statuto;  
f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere c) ed f).

partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione del programma pluricennale in

4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di

3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;

secondo i conferimenti;

gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 25, nonché sui voti spettanti

2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovvenitori stabilendone

1) approva il bilancio e destina gli utili;

39.2 L'Assemblea ordinaria;

39.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Art. 39 (Qualificazione e competenze)

## ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI

### TITOLO VIII

apposito regolamento interno.

Cooperativa ed il socio stesso, anche secondo quanto eventualmente previsto in

considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la

38.3 La ripartizione del ritorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata

d) emissione di strumenti finanziari.

c) emissione di obbligazioni;

b) aumento del numero delle azioni denuncie da ciascun socio;

a) erogazione diretta;

seguenti forme:

destinazione del ritorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle

38.2 L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla

142/01 e successive modificazioni).

dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n.

all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente

In ogni caso, l'ammontare complessivo del ritorno non potrà essere superiore

risultanze dell'attività mutualistica.

apposare somme al conto economico a titolo di ritorno, qualora lo consentano le

38.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può

Art. 38 (Ritorni)

dell'art. 36.1.

relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;  
5) procede alla nomina degli Amministratori;  
6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio  
Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;  
7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai  
Sindaci;  
8) approva i regolamenti interni;  
9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;  
10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal  
presente statuto.  
39.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:  
a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 53.2 del presente  
statuto;  
b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;  
c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.  
39.4 L'attribuzione all'organo amministrativo di decidere che per legge spettano  
all'assemblea, di cui all'articolo 53.2 del presente statuto, non fa venire meno la  
competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di decidere in  
materia.  
Art. 40 (Convocazione dell'assemblea)  
40.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una  
volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 37.2.  
40.2 L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo  
amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che  
tutti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci  
sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli  
Amministratori.  
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e  
comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.  
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali  
l'Assemblea delibera a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla  
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.  
40.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la

sede sociale purché nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

40.4 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o alio specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

#### Art.41 (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)

41.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

41.2 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro sessanta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

41.3 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

#### Art. 42 (Assemblea totalitaria)

42.1 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

42.2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

#### Art. 43 (Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum)

43.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita

dei soci da almeno un giorno e che non siano in mora nel versamento della quota o

46.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro

47.46 (Diritto di voto)

affidarsi ai soci di legge.

approvare sino al quinto giorno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano  
dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sotto l'assemblea. Le deliberazioni  
votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione  
votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento delle  
45.3 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni  
convocazione.

dell'assemblea in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore  
45.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento  
costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi assistenti.

45.1 Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum  
Art. 45 (Norme per il calcolo del quorum)

all'ordine del giorno.

convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti  
44.3 L'Assemblea straordinaria in prima, seconda e in ogni ulteriore  
quando sia presente e rappresentato almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

44.2 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita  
diritto al voto.

quando siano presenti e rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi  
44.1 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita

Art. 44 (Assemblea straordinaria: determinazione del quorum)

giorno.

delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del  
43.2 L'Assemblea ordinaria in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione  
qualunque sia il numero dei soci intervenuti è rappresentato almeno un terzo dei voti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita  
diritto al voto.

quando siano presenti e rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi

azioni sottoscritte.

46.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

46.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.6, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

46.4 Ai soci finanziatori è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte; a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

46.5 Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

46.6 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

#### Art. 47 (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)

47.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

47.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

47.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

47.4 La stessa persona non può rappresentare più di tre soci. Il socio imprenditore

indivisaibile può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

47.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

47.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società controllate.

Art. 48 (Presidente e segretario dell'assemblea)

48.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

48.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occupando uno o più turni anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

48.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accettare l'identità e la legittimazione dei presenti, registrare lo svolgimento dell'assemblea ed accettare e proclamare i risultati delle votazioni.

48.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

48.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

48.6 Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) l'identità dei partecipanti e i voti da ciascuno rappresentati, anche mediante allegato;

c) le modalità ed i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la partecipazione se abbiano votato a favore, contro, o siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle deliberazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 49 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori)

49.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, far parte liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

49.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

49.3. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, congiunti o distanti, audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno alluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 50 (Voto per corrispondenza)

50.1 È ammesso il voto per corrispondenza nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

50.2 Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta

da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

b) l'organo sociale e il tribunale che convocano l'assemblea devono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente nell'avviso di convocazione;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

50.3 Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

#### Art. 51 (Assemblee separate)

51.1 Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 Codice Civile, la cooperativa istituisce le assemblee separate.

51.2 Il consiglio d'amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

51.3 Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa



Art. 52 (Assemblee speciali)

52.1 Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 Codice Civile;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti

51.7 Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Espresso dalle assemblee separate.

51.6 Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

51.5 Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

51.4 Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a cinquanta soci.

Quattro il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

51.5 Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

51.6 Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

51.7 Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Espresso dalle assemblee separate.

finanziari

52.2 La assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

52.3 Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.

52.4 Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

## TITOLO IX ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.53 (Consiglio di amministrazione)

53.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da **tre a undici** eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

53.2 Non possono essere eletti amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di cinque altre società di capitali, non tenendosi conto nel computo delle società controllate o collegate dalla cooperativa. In caso d'incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

53.3 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'assemblea può anche stabilire una durata differenziata per i diversi amministratori.

Art. 54 (Diritto di nomina dei soci finanziatori)

54.1 Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore.

54.2 La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci

finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

54.3 Alla nomina degli amministratori riservati ai soci finanziatori si procede con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso dell'assemblea: per l'approvazione della delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi nel rispetto dell'art. 46.4.

#### Art. 55 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

55.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono, senza eccezioni di sorta, tutte le operazioni necessarie e tutti gli atti per l'attuazione dell'oggetto sociale.

55.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma Cod. Civile;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a sopravvenute disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

55.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, possono istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

#### Art. 56 (Presidente del consiglio di amministrazione)

56.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

56.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Può nominarsi un Vice presidente.

56.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

#### Art. 57 (Organi delegati)

57.1 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

57.2 Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

#### Art. 58 (Convocazioni e deliberazioni)

58.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

58.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale, se nominato, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

58.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

58.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

58.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

58.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

58.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

58.8 I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni per cui possono impugnare le

60.3 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente all'atto della nomina.

sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea  
60.2 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese  
Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad ognuno di essi.

del Collegio sindacale - se nominato, determinare il compenso dovuto agli  
membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere  
60.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e al

#### Art. 60 (Compensi agli Amministratori)

immediata decadenza dell'amministratore.

59.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di  
quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione;

dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il  
59.4 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina  
della loro nomina.

59.3 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto  
sostituzione degli amministratori mancanti.

dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la  
59.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati  
alla successiva assemblea.

nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino  
se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori  
altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale -  
59.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli

#### Art. 59 (Integrazione del Consiglio)

considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si  
reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere,  
identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo  
video o tele conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere  
58.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per  
deliberazioni assembleari, in quanto compatibili.

decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.  
Art. 62 (Voting e requisiti)  
62.1 Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge. Il Presidente del Collegio è nominato dalla  
62.2 La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci  
finanziati può riservare a tale categoria la nomina di un membro del collegio  
sindacale. In tale caso la nomina è effettuata con le modalità previste dall'art. 54.3.  
62.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2309 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata  
decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

## TITOLO X COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 61 (Rapresentanza)  
61.1 Il presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza della  
(cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a  
trascurare le pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed  
a qualsiasi titolo, rilasciando liberatorie quietanze.  
61.2 Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle litigie attive e  
passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e  
amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.  
61.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui  
attribuiti spettano al Vice presidente.  
61.4 Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà  
conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri  
amministratori oppure ad esterni, con l'esclusiva delle norme legislative  
vigenti al riguardo.

Art. 60 (Rapresentanza)  
60.1 L'Assemblea può deliberare un importo complessivo per la remunerazione  
di tutti gli amministratori, inclusi quelli incaricati di particolari cariche.

Art. 59 (Rapresentanza)  
59.1 Il presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza della  
cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a  
trascurare le pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed  
a qualsiasi titolo, rilasciando liberatorie quietanze.

ove nominato, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al  
64.2 L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il Collegio Sindacale,  
il Ministero competente.

64.1 Al di fuori del caso di cui all'art. 63.2, il controllo contabile è esercitato da un  
Art. 64 (Controllo contabile)  
revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso

rispetto delle modalità di cui all'articolo 58.9.  
63.8 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel  
dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta del presente.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza  
redigere verbale sottoscritto dagli intervenuti.

63.7 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni deve  
di cui alle norme di legge in materia.

63.6 Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità  
libro.

ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito  
di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni  
63.5 I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti  
nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo statutario.

indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti  
63.4 I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono  
alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

63.3 I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione,  
dall'articolo 2409 bis, terzo comma del codice civile.

63.2 Il collegio sindacale esercita altresì il controllo contabile nel caso previsto  
suo concreto funzionamento.

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul  
rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza  
63.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul

Art 63 (Funzioni e poteri)

62.4 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea  
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

64.3 L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

64.4 Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409-quinquies, primo comma, del c.c.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

64.5 Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

## TITOLO XI

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 65 (Scioglimento anticipato)

65.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 66 (Devoluzione patrimonio finale)

66.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 37.3, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

## TITOLO XII

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

#### Art. 67 (Regolamenti)

67.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

#### Art. 68 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

68.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

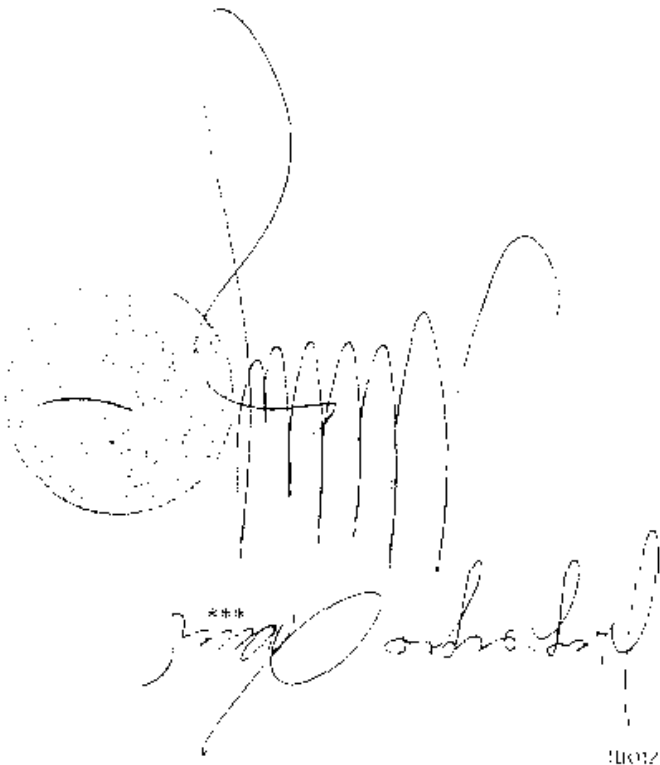
- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

68.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

17

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema di archiviazione del Registro Imprese.

Copia su supporto informatico con valore legale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 che si trasmette ad uso registro imprese, in termini utili di registrazione

A large, stylized handwritten signature in black ink. Below the signature, there is a circular stamp containing the text "CENTRO DI LAVORO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". To the right of the signature, there is a smaller handwritten signature or initials, possibly "P. Corbelli", with three asterisks (\*\*\*) above it.

Art. 65 (Rinnovo)  
65-1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme della Legge  
8 Novembre 1991, n. 381, della Legge 31 Gennaio 1992, n. 59 sulle società  
cooperative a mutualità prevalente del titolo VI del codice civile contenente la  
disciplina "delle società cooperative e delle mutue assicurative", inoltre a norma  
dell'art. 2519 si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulle società per